

Comunicato stampa

Data:
29 settembre 2021

Embargo:
-

Contact:
Tobias Lux, portavoce
Tel. +41 31 327 91 71
tobias.lux@finma.ch

Approvazione del primo criptofondo svizzero

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA approva il primo criptofondo di diritto svizzero. Il fondo, riservato esclusivamente a investitori qualificati, investe prevalentemente in cosiddetti *criptoassets*.

La FINMA ha autorizzato per la prima volta un fondo di diritto svizzero che investe prevalentemente in *criptoassets*, ossia in valori basati su *blockchain* o sulla tecnologia *distributed ledger*. Si tratta del «Crypto Market Index Fund», un fondo d’investimento di diritto svizzero incluso nella categoria «investimenti alternativi» con rischio particolare. La distribuzione di questo fondo è limitata agli investitori qualificati.

Tenere in considerazione i rischi particolari

Al fine di rendere possibile un’innovazione improntata alla massima serietà, la FINMA applica con coerenza le disposizioni in materia di diritto dei mercati finanziari in modo tecnologicamente neutro, ovvero secondo il principio «*same risks, same rules*». In particolare, l’Autorità si accerta che le nuove tecnologie non vengano utilizzate per eludere le disposizioni normative attualmente applicabili e che siano garantiti gli obiettivi di tutela delle leggi vigenti in ambito finanziario. Poiché i *criptoassets* sono intrinsecamente correlati a rischi particolari, nel presente caso la FINMA ha subordinato l’approvazione del fondo anche a requisiti particolari. Il fondo può quindi investire soltanto in *criptoassets* ben affermati e dotati di un volume di negoziazione sufficientemente elevato. Inoltre, gli investimenti devono essere effettuati attraverso controparti e piattaforme riconosciute, che hanno la propria sede in uno Stato membro del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e che sono assoggettate a opportune disposizioni in materia di riciclaggio di denaro. Per gli istituti coinvolti nelle attività di amministrazione e di custodia sono altresì previsti requisiti particolari per quanto concerne la gestione del rischio e la rendicontazione (*reporting*).